

Con sentenza n. 2803/2015, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro non può negare il congedo per lutto di un familiare (così come stabilito dall'articolo 4 della legge n. 53/2000); viceversa, ha la facoltà di concedere o meno il congedo per "gravi e documentati motivi familiari", in quanto detto congedo deve prevedere una specifica autorizzazione da parte del datore di lavoro e non può essere usufruito dal lavoratore senza autorizzazione..

In considerazione di ciò, la Suprema Corte ha valutato positivamente il licenziamento, per assenze ingiustificate, di un lavoratore che, in forza di un "allargamento" delle specifiche previste esclusivamente per il lutto di un familiare, si era assentato, in più occasioni con la scusa di "gravi motivi" senza richiedere la preventiva autorizzazione e senza alcuna verifica sulla giustificazione addotta.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 2803 del 12/02/2015

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Dottrina per il Lavoro)